

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PORTE APERTE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LESSONA BI VIA XI FEBBRAIO 7

Numero REA: BI - 202079

Codice fiscale: 02644780021

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

COOPERATIVA SOCIALE “PORTE APERTE” ONLUS

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – Costituzione – Denominazione.

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa denominata: “Cooperativa Sociale Porte Aperte - ONLUS” siglabile anche con “Porte Aperte s.c.s.”.

Alla presente Cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della legge 8 novembre n. 381 del 1991 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera e quelle sulle Onlus in quanto la Cooperativa Sociale è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell’art. 10, comma 8 del dlgs. n. 460/1997;

2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Lessona; potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad Associazioni di Tutela e Rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Art. 2 – Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Titolo II

Scopo – Oggetto sociale

Art. 3 – Scopo mutualistico.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella previsione di cui all'articolo 1 – comma primo lettera b) della 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri Soci lavoratori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i Soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale i Soci che prestano la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa come disposto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste e consentite dalla legge.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative

dei Soci saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, che predisposto dall'Organo Amministrativo, sarà approvato dai Soci ai sensi dell'articolo 6 legge n. 142 del 2001.

Art. 4 – Oggetto Sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Cooperativa potrà:

- 1) gestire direttamente centri di aggregazione sociale, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale di studio, sale di ballo, cinema, teatri, impianti sportivi, sale prove e sale di registrazione;
- 2) gestire servizi di guardiania, custodia non armata, biglietteria/prenotazione anche online, sorveglianza, front office, visite guidate e relativi servizi ausiliari di supporto;
- 3) svolgere attività di pulizie civile ed industriali;
- 4) svolgere le attività di manutenzione e ripristino di parchi e giardini, di sentieri e di manufatti;
- 5) svolgere attività di fattorinaggio, affissione manifesti, di gestione di centralini telefonici e di gestione parcheggi;
- 6) svolgere attività di lavorazione industriali per conto terzi;
- 7) svolgere attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo.
- 8) promuovere ed organizzare attività commerciali di beni e servizi inerenti la promozione e lo sviluppo dello sport per disabili e delle

attività ricreative e ludiche delle persone disabili fisici, psichici e sensoriali, anche per via elettronica;

9) promuovere ed organizzare iniziative manifestazioni ed ogni genere di evento culturale, sociale, sportivo e ricreativo;

10) promuovere lo studio, la ricerca e la collaborazione per la risoluzione di problemi di ordine organizzativo, economico e finanziario relativi a progetti, iniziative e manifestazioni di tipo culturale, sportivo e ricreativo richiesto da associazioni, enti pubblici, fondazioni ed imprese private;

11) promuovere, organizzare e realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le attività della Cooperativa anche mediante pubblicazioni, (articoli, quaderni, libri), e strumenti multimediali.

Alla Cooperativa è fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì affittare immobili, attrezzature ed impianti, nonché utilizzare le risorse di

lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

La Cooperativa potrà inoltre avvalersi del contributo di giovani in servizio civile nei modi stabiliti dalle normative nazionali e regionali, in misura complementare e non sostitutiva.

Titolo III

Soci

Art. 5 – Numero e requisiti.

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci della Cooperativa:

- a) i Lavoratori;
- b) i Volontari quali definiti dall'articolo 9 legge n. 381/91;
- c) le Persone Giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'articolo 11 legge n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;
- d) i Soci Sovventori come definiti al successivo art. 17.

Ogni Socio sottoscrive ed è titolare di almeno una quota sociale.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio o che partecipano a Società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 – Soci Volontari.

Possono essere ammessi in qualità di Soci Volontari le Persone Fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa.

Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei Soci.

I Soci Volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Nel caso in cui il numero dei Soci Volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei Soci, richiesto dalla legge e dal presente Statuto, gli Amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della Cooperativa.

Si applicano ai Soci Volontari le disposizioni di legge e del presente Statuto relative ai Soci Cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545 quinquies c.c.) sono applicabili anche ai Soci Volontari;
- 2) per la cessione delle partecipazioni dei Soci Volontari è necessaria l'autorizzazione degli Amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 3) si applica ai Soci Volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 4) i Soci Volontari possono essere nominati Amministratori, ma il loro numero deve essere inferiore rispetto a quello degli Amministratori scelti fra i Soci Cooperatori.

Art. 7 - Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.

La domanda della Persona Fisica dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) l'impegno a versare la quota sociale, anche ratealmente, determinata in conformità del disposto contenuto nell'articolo 2525 del Codice Civile ed altre eventuali norme, come previsto dall'articolo 9 legge n. 59/92;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle Persone Fisiche, la domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni od Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'Organo Sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 5, delibera sulla

domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Art. 8 – Domicilio dei Soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuta ricezione della comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 – Obblighi dei soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente;
- b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;
- c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

I Soci possono effettuare versamenti alla Cooperativa a titolo di oblazione per il sostegno delle attività sociali.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- 2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può impugnare la decisione nelle modalità previste dal successivo art. 40 .

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo Amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 – Esclusione.

L'esclusione del Socio è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge. Inoltre l'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione del Socio quando il medesimo:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto che sia passibile di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;

- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia passibile un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- h) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- i) non osservi il presente Statuto, Regolamenti Interni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e degli altri Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- j) non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;
- k) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- l) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione

dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 13

Decisioni in materia di Recesso ed Esclusione – Opposizione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R..

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi nelle modalità previste dal successivo art. 40.

Art. 14 – Liquidazione.

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 – Morte del socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto

possono richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare la eventuale continuazione del rapporto sociale con gli eredi, purché abbiano i requisiti per l'ammissione e purché, pena la decadenza, propongano domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal giorno del decesso, delegando, in caso di pluralità di successori, un solo rappresentante.

Art. 16

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Art. 17 – Soci Sovventori.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un

Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei

voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei Soci Sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Ai Soci Sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci Finanziatori.

Titolo IV

Patrimonio sociale – Esercizio sociale - Bilancio

Art. 18 – Patrimonio sociale.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai Soci rappresentati da almeno una quota ciascuno del valore nominale nei limiti stabiliti dalla legge; - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 50 (cinquanta), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

b) dalla riserva legale;

c) da ogni altra riserva costituita con decisione dei Soci e/o prevista per legge o per Statuto;

d) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Cooperativa a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 19 – Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Art. 20 – Esercizio sociale – Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

L'Organo Amministrativo, integrerà l'informativa di bilancio con l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

degli scopi statuari in conformità col carattere cooperativo della Società, l'attestazione dell'entità dello scambio mutualistico attuato nell'esercizio, l'indicazione delle ragioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (ex art. 2528, comma 5 c.c.), le

informazioni richieste dalla Banca d'Italia in merito al prestito sociale qualora ne sia praticata la raccolta e le informazioni relative ai ristorni se erogati (avanzo di gestione - percentuale di scambio mutualistico da applicarsi all' avanzo generato dai soci - importo massimo attribuibile).

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni delle azioni di Socio Sovventore;
- e) ad altre riserve.

L'Assemblea dei Soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21– Ristorni.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

Titolo V

Organi sociali

Art. 22 – Organi Sociali.

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) L'Organo Amministrativo;
- 3) L'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 23 - Assemblea.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio;

- 2) nomina e revoca gli Amministratori determinandone il numero, la durata del mandato nel rispetto delle vigenti norme di legge e gli eventuali i compensi;
- 3) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, l'Organo di Controllo e fissa il compenso;
- 4) nomina, ove necessario, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c.;
- 5) approva i Regolamenti;
- 6) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dall'Organo Amministrativo; in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 7) approva la distribuzione di ristorni ai Soci;
- 8) delibera sull'emissione delle Azioni di Sovvenzione;
- 9) delibera, inoltre, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 24 – Assemblea con verbale notarile.

L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza. In questi casi il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Notaio.

Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea.

Spetta all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea,

che deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano, o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente

costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di

controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 26 – Costituzione e quorum deliberativi.

L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per la delibera dello scioglimento e liquidazione della Cooperativa è indispensabile la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 27 - Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in

mora dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30 – Amministratori.

La Cooperativa è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre/due e non superiore a sette/cinque.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci lavoratori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci lavoratori.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Nel caso l'organo amministrativo sia costituito in forma di Consiglio di Amministrazione, qualora vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'Assemblea dei Soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 - Competenze.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente

Statuto. L'Organo Amministrativo può con procura, nominare procuratori della Cooperativa per determinati atti o categorie di atti.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed al l'organo di controllo o al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato.

In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 33 - Compensi agli Amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per

ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Art. 34 - Rappresentanza Legale

La firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli Amministratori

Delegati nei limiti e con le modalità della delega loro conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità

35 - Organo di controllo.

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo a cui – ricorrendone i presupposti - possono essere attribuite anche funzioni di controllo contabile.

La funzione di organo di controllo, nei casi in cui si renda obbligatoria ai sensi di legge, è affidata ad un Sindaco Unico, nominato tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con

decisione dei Soci.

Il Sindaco Unico dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba essere esercitata da altri soggetti ai sensi di legge, all'organo di controllo monocratico potranno essere attribuite le funzioni di controllo contabile previste dalla normativa vigente.

Titolo VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 36 - Scioglimento anticipato.

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Titolo VII

Disposizioni generali e finali

Art. 38 - Regolamenti.

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 39

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato della percentuale legislativamente prevista rispetto al Capitale effettivamente versato;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Cooperatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 40 - Clausola compromissoria.

Per ogni controversia riguardante i rapporti tra Socio e Cooperativa è competente il Tribunale di Biella.

In originale firmato:

AUTINO ROSANGELA

QUAGLIA LUANA

VERRENGIA AURORA

PIERLEVINO RAJANI Notaio.

L'atto costitutivo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19

Tab. B all. al DPR 642/72.

In corso di registrazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese